



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Determinazione dell' UFFICIO TECNICO
N.148 DEL 18/05/2026

Fornitura di oblò di ricambio per il parco giochi in Loc. Edelboden Superiore (CIG: BBB1379CC5). Decisione a contrarre e contestuale affidamento.

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 06.08.2018, in ordine alla verifica della corretta imputazione a bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to (Stefania ROLLANDOZ)

Visto il parere di COPERTURA FINANZIARIA RILASCIATO DAL Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del Regolamento Regionale n° 01 del 03.02.1999.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to (Stefania ROLLANDOZ)

CIG	Anno	Imp / Sub	Cap.	Art.	Piano Fin.	Desc V Livello	Importo €
BBB1379CC5	2026	262	10302	12	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	958,92

Prot. N.

Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune il 18/05/2026 e vi rimarrà per 15 gg. interi e consecutivi.
Gressoney-La-Trinité, lì 18/05/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Nicole RAT)

COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Determinazione dell' UFFICIO TECNICO N.148 DEL 18/05/2026

**Fornitura di oblò di ricambio per il parco giochi in Loc. Edelboden Superiore (CIG: BBB1379CC5).
Decisione a contrarre e contestuale affidamento.**

Il Responsabile dell’ufficio tecnico

Premesso che:

- in loc. Edelboden Superiore è presente un parco giochi all’interno del quale sono presenti dei giochi con oblò, danneggiati a seguito della stagione invernale;
- l’Ente intende pertanto sostituire le porzioni danneggiate al fine di garantirne il buono stato degli stessi e la sicurezza degli utenti nella fruizione;
- a decorrere dal 1° gennaio 2024 è entrato a regime l’obbligo per le Stazioni appaltanti di procedere per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita di contratti pubblici mediante l’impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate nel rispetto di quanto disposto dagli art. 25 e successivi del D.lgs. 36/2023;
- l’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81, recante “Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica”, come sostituito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, attribuisce a IN.VA. S.p.A. la competenza in merito allo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
- in data 11.05.2026, con lettera d’invito prot. n. 4599, è stata pubblicata sulla piattaforma telematica CUC Plate-Forme Centralisée – Place VdA, la procedura di affidamento diretto n. 072822-26, con scadenza fissata alle ore 10:30 del 18.05.2026, invitando la ditta Holzhof S.r.l., con sede in Mezzolombardo (TN), in Via della Rupe n. 33, C.F. 00458210218 e P.IVA 01762120226, a presentare la propria offerta;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce:
 - all’articolo 62, comma 1, che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetto aggregatori”*;
 - all’articolo 17, comma 2, che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l’Allegato I.1 al decreto legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nella quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- per la tipologia e l’entità, la fornitura di cui trattasi è caratterizzata da un importo contenuto entro la soglia di riferimento, e risulta opportuno, sia per l’economicità della procedura, sia per la maggior rapidità nell’individuazione del soggetto aggiudicatario, ricorrere alle procedure semplificate di cui all’articolo 50 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi di fiducia, accesso al mercato, economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione;
- in applicazione dell’articolo 46 comma 3 della legge regionale 54/1998 e dell’articolo 21 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, compete ai responsabili dei servizi l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, inclusa l’adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Dato atto che:

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- con riferimento all'interesse transfrontaliero certo, di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 36/2023, le prestazioni in oggetto non presentano tale caratteristica, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- la mancata suddivisione in lotti, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 36/2023, è determinata dal modesto importo dell'appalto, che favorisce già di per sé l'accessibilità allo stesso da parte di micro, piccole e medie imprese. Un'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe inoltre una notevole dilatazione dei tempi e un'inutile duplicazione dell'attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 della medesima norma;
- ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 36/2023 e dell'articolo 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi;
- per l'affidamento di che trattasi:
 - trattandosi di una fornitura non è richiesta l'acquisizione del CUP;
 - è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto;
 - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, è applicabile quanto disposto all'allegato 1.4 al Codice, per effetto del quale il contratto discendente è esente da bollo;
 - ai sensi della deliberazione ANAC n. 610 del 19.12.2023, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00= euro, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005;
 - l'importo contrattuale stimato è inferiore alle soglie stabilite dalla norma e, pertanto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento diretto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 36/2023.

Richiamato l'art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che prevede "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

Richiamato altresì l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 il quale dispone che per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Dato atto che l'art. 52 del D.lgs. 36/2023, che dispone "1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

Richiamato l'articolo 49, comma 6, del D.lgs. 36/2023, che cita: "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro."

Richiamata la nota della Presidenza della Regione – Segretario Generale della Regione – Enti locali, del 12.01.2024, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al n. 339 recante ad oggetto "Comunicazione urgente digitalizzazione contratti pubblici".

Richiamato il verbale prot. n. 4855 in data 18.05.2026, redatto a seguito dell'apertura dell'offerta presentata dall'operatore invitato, con il quale è stato accertato che l'offerta economica presentata dall'operatore economico Holzhof S.r.l., con sede in Mezzolombardo (TN), in Via della Rupe n. 33, C.F. 00458210218 e

P.IVA 01762120226, per la fornitura di cui trattasi risulta pari ad euro 786,00, oltre IVA 22% pari ad euro 172,92, determina un importo lordo pari ad euro 958,92, ogni onere compreso.

Precisato che gli obblò danneggiati risultano di giochi prodotti dalla Ditta Holzhof S.r.l., pertanto, al fine di garantire la compatibilità delle attrezzature da sostituire, si ritiene opportuno e conveniente l'affidamento nei confronti della Ditta fornitrice.

Valutata la congruità dell'offerta formulata, nonché l'idoneità dell'operatore economico interpellato in possesso dei requisiti richiesti e precisati al Titolo IV del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Viste le autodichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023 e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, e in merito al trattamento dei dati personali, presentate dall'operatore economico tramite la piattaforma, congiuntamente all'offerta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 del D.lgs. 36/2023.

Preso atto che tramite il portale FVOE 2.0 messo a disposizione dell'ANAC sono stati acquisiti i seguenti documenti, acquisiti agli atti dell'Ente in data 18.05.2026, prot. n. 4866:

- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della suddetta Ditta rilasciato dal Ministero della Giustizia;
- certificato carichi fiscali pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- certificato casellario Imprese rilasciato dall'ANAC;
- certificato del casellario giudiziale delle persone fisiche facenti parte della suddetta Ditta rilasciato dal Ministero della Giustizia;
- certificato verifica del nulla osta antimafia rilasciato dall'ANAC;
- comunicazione regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati della Ditta, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- certificato verifica esistenza prospetto informativo disabili;
- registro della Ditta rilasciato dall'ANAC.

Accertata, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della L. 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, la regolarità contributiva della Ditta suddetta, come da DURC INPS n. 49158332, acquisito agli atti del Comune in data 18.05.2026 al prot. n. 4865, con validità sino al 26.05.2026.

Ritenuto, pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, la fornitura di cui trattasi alla ditta Holzhof S.r.l., con sede in Mezzolombardo (TN), in Via della Rupe n. 33, C.F. 00458210218 e P.IVA 01762120226, per un importo contrattuale pari ad euro 786,00.

Ritenuto sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per provvedere in merito, al fine di dare attuazione agli atti di programmazione dell'Ente.

Accertata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa di cui al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Richiamati:

- ◆ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ◆ il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ◆ la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.09.2001 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020;
- ◆ la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028", in vigore dal 1° gennaio 2026;

- ◆ la legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali”, pubblicata nel B.U.R. n. 66 del 30.12.2025, in vigore dal 01.01.2026;
- ◆ il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 22.12.2025 e successive modifiche (D.C. n. 2/09.02.2026, D.C. n. 10/13.04.2026 e D.C. n. 12/13.04.2026);
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 19.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 10 in data 19.01.2026 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026-2028 ai sensi dell’articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2026/2028 ai responsabili di spesa;
- ◆ il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, così come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 06.08.2018;
- ◆ il Decreto del Sindaco n. 02 del 21.08.2024, recante “Attribuzione della responsabilità del Servizio tecnico “Edilizia pubblica e privata” all’Arch. Nicole RAT, categoria D, profilo di Istruttore tecnico, a far data dal 01.09.2024”.

Atteso che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del servizio tecnico:

- ✓ esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della determinazione, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 49/bis, comma 2, della L.R. 54/98;
- ✓ dichiara di non versare in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 6 del Codice di comportamento adottato dal Comune di Gressoney-La-Trinité con deliberazione della Giunta comunale n. 122 in data 11.12.2023.

Atteso che il Responsabile del servizio finanziario ha dichiarato di non versare in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 6 del Codice di comportamento adottato dal Comune di Gressoney-La-Trinité con deliberazione della Giunta comunale n. 122 in data 11.12.2023.

Verificata, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del vigente Regolamento comunale di contabilità, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

determina

- 1. Di dare atto** che la presente costituisce la decisione a contrarre, ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di oblò di ricambio per il parco giochi in Loc. Edelboden Superiore.
- 2. Di affidare**, ai sensi articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate e approvate, alla ditta Holzhof S.r.l., con sede in Mezzolombardo (TN), in Via della Rupe n. 33, C.F. 00458210218 e P.IVA 01762120226, la fornitura di oblò di ricambio per il parco giochi in Loc. Edelboden Superiore.
L’onere complessivo posto a carico della stazione appaltante ammonta a euro 958,92=.
Il contratto si perfezionerà mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, tramite la piattaforma telematica CUC PlateForme Centralisée – Place VdA.
Le modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023.
Il fine pubblico che si intende perseguire è garantire il buono stato delle attrezzature e la sicurezza degli utenti nella fruizione.
Le condizioni per l’affidamento della fornitura, nonché le clausole essenziali del contratto sono così stabilite:

- a. la fornitura dev'essere eseguita entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla lettera contrattuale;
 - b. le condizioni relative alla fornitura di cui trattasi sono specificate nella lettera d'invito prot. n. 4599 in data 11.05.2026;
 - c. la commessa di cui trattasi è soggetta all'applicazione delle disposizioni normative disciplinate dalla legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti. L'inadempienza da parte dell'operatore economico determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 4, della succitata Legge e la sospensione dei pagamenti inerenti alla commessa stessa;
 - d. il pagamento è effettuato in unica rata finale entro 30 giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo dell'ente, fatto salvo il maggior tempo necessario per la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura, con le modalità previste dagli articoli 22 e 23, del vigente Regolamento di contabilità;
 - e. trattandosi di mera fornitura di materiali, la medesima non determina rischi di interferenza e non si rende necessaria la redazione del DUVRI, come espressamente previsto dall'art. 26, comma 3bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale di contabilità, la somma di euro 958,92=, lordi e complessivi, quale onere a carico dell'ente per la fornitura in argomento, alla Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, Titolo 1 - Spese correnti, gestione competenza 2026 del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.
 4. **Di dare atto che**, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000, è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti discendenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio economico – finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, e dell'articolo 147-bis della medesima norma.
 5. **Di liquidare** alla ditta Holzhof S.r.l., con sede in Mezzolombardo (TN), in Via della Rupe n. 33, C.F. 00458210218 e P.IVA 01762120226, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per la fornitura in oggetto, previo riscontro della regolarità della prestazione e fino alla somma di euro 786,00= con imputazione della spesa all'articolo e all'impegno di cui al precedente punto 3, gestione competenza 2026 del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, che offre la voluta disponibilità.
 6. **Di liquidare** all'erario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, fino alla somma di euro 172,92=, a titolo di I.V.A. sulla fornitura di cui al precedente punto 2, con imputazione della spesa all'articolo e all'impegno di cui al precedente punto 3, gestione competenza 2026 del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, che offre la voluta disponibilità.
 7. **Di dare atto** che la certificazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'articolo 83, comma 3 lett. e) del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011.

Il Dirigente
F.to Stefania ROLLANDOZ

Il Responsabile del servizio tecnico
F.to Nicole RAT